

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1954

(17^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici » (355) (Di iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 223, 224, 227, 228
BANFI	225, 228
CANONICA	226
GIARDINA	226, 228
LAMBERTI	225, 228
MAGRÌ	224
ROFFI	225, 226
RUSSO Luigi, relatore	223, 224, 225, 226, 227
RUSSO Salvatore	225
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	224, 227

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Page,

Paolucci di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

LAMBERTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici » (355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici ».

Ricordo che in una precedente seduta fu iniziata la discussione di questo disegno di legge.

Do la parola al relatore perchè riassuma i termini della questione.

RUSSO LUIGI, relatore. Riassumo molto brevemente l'argomento che formò oggetto della nostra discussione.

Il disegno di legge mira all'assegnazione di professori di ruolo di storia dell'arte a licei che abbiano solo tre corsi, mentre fino ad oggi questa assegnazione era riservata solo a licei con quattro corsi.

Sul punto di assegnare ai licei con tre corsi un professore ordinario di storia dell'arte la Commissione fu pienamente d'accordo, perchè il professore ordinario dà maggiore affidamento per l'insegnamento di questa materia, che io considero della massima importanza per la cultura dei nostri giovani licealisti. Qui mi permetto di dissentire dai concetti espressi con tanta chiarezza dall'onorevole Magrì, che considera la storia dell'arte come qualche cosa di aggiunto . . .

MAGRÌ. Non mi sono forse espresso bene, ma non intendevo dire questo.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Prendo atto con piacere di questo chiarimento. La storia dell'arte, se insegnata da persone che conoscano bene la materia ed abbiano la necessaria sensibilità, può orientare, può illuminare la mente dei giovani.

La difficoltà da me prospettata e riconosciuta dai colleghi fu quella dell'orario. Infatti un professore di ruolo di storia dell'arte in licei di tre corsi impartirebbe solo dodici ore di lezione, il che costituirebbe una sperequazione nei riguardi degli altri professori che hanno un maggiore carico di orario.

A questo riguardo l'articolo unico del disegno di legge prevede un correttivo, nel senso che l'orario sia integrato da quattro ore di visite artistiche, ma non si precisa di quali ore può disporre il professore di storia dell'arte. Infatti per queste visite non è opportuno sottrarre ore alle altre materie e allora il professore dovrebbe avvalersi delle ore del pomeriggio o dei giorni festivi; ma noi che abbiamo una certa esperienza della scuola non ci dissimuliamo le difficoltà pratiche a cui ciò darebbe luogo.

Di fronte a queste difficoltà fu sospesa la discussione e rinviata ad altra seduta. In questo frattempo si è provveduto, per ovviare all'inconveniente, a formulare un emendamento, che ho l'onore di leggervi, sostitutivo del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 1188, del seguente tenore: « Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario fino a 16 ore settimanali nei corsi collaterali e classi aggiunte . . . ». Infatti può darsi benissimo che

il liceo di tre corsi vada creando altre classi per il completamento del quarto corso. Ci possono esser quindi classi collaterali o classi aggiunte e allora l'insegnante di storia dell'arte è tenuto ad impartire queste lezioni senza diritto ad alcun compenso speciale. L'emendamento infatti così prosegue « ... senza alcun diritto a compenso speciale e con l'obbligo altresì di visite istruttive artistiche da effettuarsi compatibilmente con le altre esigenze scolastiche ».

Le visite artistiche sono molto opportune, perchè i giovani sono assai sensibili all'illustrazione diretta di un'opera d'arte. Raccogliendo un suggerimento del collega Cermignani vorrei anche consigliare, ove possibile, visite a studi di artisti. È veramente una emozione per il giovane visitare lo studio di un pittore, di uno scultore.

Con questo emendamento, penso che non abbiano più ragion d'essere le perplessità sollevate nella passata seduta; e raccomando perciò alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. In merito all'emendamento presentato dal relatore, vorrei suggerire una modificazione di forma. Nello emendamento è detto: « sono tenuti a completare l'orario ..., senza alcun diritto a compenso speciale, e con l'obbligo altresì delle visite istruttive ... ». Io riterrei opportuno dire invece: « sono tenuti a completare l'orario ... e ad eseguire visite istruttive ... senza alcun diritto a compenso speciale ».

Osservo ancora che per le altre materie sono previste 18 ore di lezione. È vero che per gli insegnanti di storia dell'arte sono consigliate le visite istruttive ai monumenti, ma, tutto sommato, l'insegnamento della storia dell'arte non raggiunge mai la gravosità di quello delle altre materie. Allora io mi domando se non sia il caso di modificare l'emendamento nel senso che l'orario vada completato fino alle 18 ore settimanali.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel caso del liceo con quattro corsi, l'insegnante di storia dell'arte adempie al suo obbligo di orario con 16 ore di lezione. Allora dal momento che l'ordina-

mento attuale prevede che il corso normale abbia 16 ore, trovo inopportuno che per i professori in licei di tre corsi si stabilisca un obbligo di orario fino a 18 ore, perchè in tal modo si aggraverebbe la situazione attuale.

RUSSO SALVATORE. Io sono favorevole a questo disegno di legge, ma osservo che l'obbligo delle visite artistiche non dovrebbe esser previsto solo per i professori dei licei con tre corsi, ma per tutti gli insegnanti di storia dell'arte.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Per gli altri professori le visite artistiche sono consigliate.

BANFI. D'accordo col relatore sull'importanza dell'insegnamento della storia dell'arte. Io penso però che quando imponiamo ai professori in licei con tre corsi un obbligo di orario che va al di là di quello previsto per i tre corsi, dobbiamo anche tener presente la esistenza degli incaricati di storia dell'arte. Non vorrei che, allargando troppo l'obbligo dell'insegnamento nelle classi aggiunte, insegnamento impartito dai professori di ruolo, venissero a scomparire completamente gli incarichi.

Vorrei inoltre un chiarimento in merito al penultimo comma dell'articolo, secondo il quale le cattedre per la prima volta disponibili saranno assegnate a professori di storia dell'arte in servizio continuativo da almeno tre trienni.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Osservo che comunque chi ha maggiore anzianità di insegnamento sarà sempre preferito nella assegnazione di cattedre.

ROFFI. Io sono d'accordo sulla questione del massimo di 16 ore. Osservo poi che approvando l'emendamento proposto dal relatore, che noi accettiamo, cade la proposta presentata da me e dal collega Cermignani nella passata seduta. La proposta delle visite a studi di artisti potrebbe essere inserita nel regolamento, senza necessità di una particolare disposizione di legge.

Mi sembra chiaro che l'obbligo delle visite c'è nel caso in cui l'orario non sia completo fino alle sedici ore.

LAMBERTI. Le questioni che sono emerse e sulle quali si è manifestato un certo dissenso sono due: una è quella dell'obbligatorietà di una ulteriore integrazione dell'orario sotto forma di visita a monumenti o musei, l'altra è relativa al penultimo comma dell'articolo.

Per quel che concerne la prima questione, io ritengo che non vi debba essere dubbio e che questa integrazione dell'attività dell'insegnante, mediante visite a monumenti e musei, debba riguardare indistintamente tutti gli insegnanti, sia quelli che tengono 12 ore di lezione sia coloro che ne tengono 16. Sarebbe ben curioso che l'alunno di un liceo strutturato su quattro corsi, il cui insegnante di storia dell'arte ha il suo carico completo di orario, venisse a trovarsi privato della possibilità di visitare i monumenti.

È opportuno che la norma sia chiara in tal senso. Vi dirò in proposito che inizialmente ero d'accordo sul testo di questo emendamento, ma nella discussione mi sembra sia emersa l'opportunità di un ulteriore chiarimento; pertanto io penso che sia opportuno togliere addirittura dal testo legislativo questa disposizione e farne oggetto di un ordine del giorno che dovrà servire per l'emanazione di norme regolamentari, sia sotto forma di quelle note illustrative che normalmente accompagnano il programma, sia sotto forma di una apposita circolare ministeriale.

E che il Ministero possa, sulla base di un semplice ordine del giorno da noi formulato, fare questo, a me sembra risulti evidente dal fatto che esiste già una prassi e una norma generale, che cioè gli alunni possano e debbano di tanto in tanto essere condotti a far gite, passeggiate, visite.

Pertanto non abbiamo bisogno di farne oggetto di una norma di legge che sarebbe inconsistente, perchè noi non possiamo con questa legge modificare gli orari scolastici.

Per quel che concerne il penultimo comma dell'articolo, che ha lasciato perplesso più di un collega e giustamente, ritengo che esso possa trovare la sua giustificazione in una circostanza di fatto che è la seguente: in conseguenza della scarsa disponibilità di cattedre di storia dell'arte, secondo la legge fino ad oggi vigente, è accaduto che per la storia dell'arte non ci

fossero ruoli transitori, come ci sono per altre discipline.

La norma si propone evidentemente di sanare questa deficienza, ma in una forma non così ampia come quella che fu usata quando fu bandito quel concorso speciale per i ruoli transitori.

GIARDINA. Sono d'accordo con il collega Lamberti il quale mi ha preceduto sulla questione degli orari di insegnamento e sui programmi. Infatti nei programmi di storia dell'arte sono contemplate lezioni e visite ai monumenti; sarebbe quindi opportuno non far riferimento a ciò in un disegno di legge come questo che ha per scopo di aumentare i posti in ruolo.

Per quanto riguarda il concorso previsto nel penultimo comma, sarebbe sufficiente, a mio avviso, tener ferma la condizione che l'insegnante sia abilitato o sia stato titolare per un triennio continuativo di una cattedra di storia dell'arte.

ROFFI. Per quanto riguarda l'obbligo dell'integrazione dell'orario e le visite istruttive faccio presente la seguente considerazione di carattere psicologico. Quando gli insegnanti di altre discipline, che hanno un orario più gravoso, vedranno con questo disegno di legge ulteriormente facilitati i compiti degli insegnanti di storia dell'arte, non rifletteranno sul fatto che questo va a vantaggio dell'insegnamento, ma saranno probabilmente malcontenti. Riterrei perciò psicologicamente opportuno sancire qui espressamente, sia pure compatibilmente con le altre esigenze scolastiche, l'obbligo delle visite.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Il professore ordinario di storia dell'arte impartisce il suo insegnamento come crede e, nella misura che gli è possibile, ha la facoltà di effettuare visite. Su questo noi non ci dobbiamo pronunciare, esiste già una prassi.

CANONICA. Vorrei osservare in proposito che da quando si è dato incremento all'insegnamento della storia dell'arte e alla critica artistica l'arte è scesa a un livello così basso quale non aveva mai raggiunto in alcun tempo.

Quando ero Presidente dell'Accademia di belle arti già era cominciata la penetrazione delle nuove teorie sull'arte che avevano avvelenato i giovani. Un giorno, prima di partire per la Turchia, lasciai una bellissima modellina da copiare ai miei allievi; quando tornai vidi dei mostri tali che non c'era più neppure il ricordo del modello. Tentai reagire, e con me altri colleghi, al dilagare di quella degenerazione artistica, ma la falsa lode dispensata facilmente da critici in mala fede aveva più facile presa sull'animo dei giovani che non la parola del maestro che incitava allo studio, o — poichè non si può fare degli artisti se la natura non ha dato i suoi doni — incitava a rivolgersi all'artigianato.

Ma questo è ancora oggi il mio pensiero: occorre nelle Accademie incoraggiare l'artigianato e prendere delle iniziative pratiche. Già allora avevo proposto, ad esempio, che gli allievi dell'ultimo anno di architettura facessero dei piani regolatori di tutte le città d'Italia; si sarebbero esercitati sul piano pratico e si sarebbe forse contribuito a salvare il paesaggio del nostro Paese; altra iniziativa da me proposta era quella di portare sul teatro la scuola di scenografia perchè è là soltanto che si possono vedere gli effetti veri, sia di colore che di prospettiva.

In conclusione, si fa troppa teoria, oggi! Occorre ritornare alla scuola d'arte, al nostro glorioso artigianato, che ha prodotto i nostri più grandi artisti del passato.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Mi sembra che sia abbastanza chiaro che il professore di storia dell'arte che impartisce un insegnamento di 16 ore nei licei di quattro corsi è libero di effettuare le visite istruttive. Credo che la nostra preoccupazione su questo punto non abbia ragione di essere.

Nel penultimo comma, poi, questo disegno di legge prevede un atto di giustizia nei riguardi dei professori i quali non hanno finora, pur avendo l'abilitazione, ottenuto alcuna agevolazione. Sono contrario pertanto a togliere la misura restrittiva dei nove anni consecutivi.

I concorsi normalmente devono essere per titoli e per esami, qui ci limitiamo ai titoli; ecco perchè occorre questa cautela dell'inse-

gnamento continuativo per un certo numero di anni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sono tre questioni in questo disegno di legge. La prima è quella relativa al numero delle ore. A me sembra che l'emendamento che fissa, non più a 12 ore l'orario normale per la cattedra di storia dell'arte, ma a 12 ore con l'obbligo di integrarle fino a 16, rappresenti veramente la soluzione più equa e più semplice. Normalmente bastano 12 ore, però fino a 16 ore l'insegnante è tenuto a dare la sua opera senza nessun particolare compenso.

Una volta portato il limite a 16 ore — ed ecco la seconda questione — evidentemente non c'è più ragione di aggiungere altri aggravii, anche perchè la questione delle visite è anche problema di orario e di equilibrio scolastico. È evidente infatti che tutti gli alunni debbono essere nelle stesse condizioni.

Già secondo la prassi attuale, l'insegnamento della storia dell'arte va integrato con visite finchè queste possono essere comprese negli orari d'insegnamento; dove c'è la possibilità di farlo si potranno aggiungere delle altre ore che non siano quelle previste dall'orario, ma il compito di stabilire questo, cioè il completamento dell'orario, lo lascerei ai Presidi degli istituti.

Sarei pertanto contrario a stabilire in questo disegno di legge l'integrazione dell'orario con delle visite.

Questi insegnanti di storia dell'arte, del resto, incontrano tali difficoltà a conseguire la cattedra, che i vantaggi che derivano da questa cattedra sono ben meritati.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, infine, io ho qualche esitazione di fronte a questi concorsi per titoli, riservati solo agli anziani dell'insegnamento; sarei piuttosto per il concorso riservato a coloro che hanno già da qualche tempo insegnato storia dell'arte, per un triennio ad esempio, integrandolo però con degli esami. Che ci sia solo il criterio della anzianità non mi sembra opportuno; questo criterio deve essere integrato anche da esami seguendo in questo la norma generale che si applica in fatto di concorsi. E questo attenuerebbe

negli insegnanti di altre discipline quell'impressione di particolare favore che sembra fatto a questi insegnanti.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Non sono contrario all'esclusione dell'obbligo delle visite purchè si accetti la sostanza dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'altra questione, noto poi che si è adottato qui un particolare criterio per questi professori abilitati con grande anzianità di servizio, in vista delle agevolazioni di cui tutti gli altri professori hanno goduto attraverso i concorsi per i ruoli speciali transitori.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Poichè vi sono numerosi emendamenti procederemo alla votazione per parti separate:

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi ».

Chi approva questa prima parte dell'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura del comma successivo:

« L'insegnamento della storia dell'arte nelle cattedre costituite come nel comma precedente è altresì integrato da quattro ore di visite artistiche, secondo un calendario di visite predisposto dall'insegnante all'inizio dell'anno scolastico e consegnato ai presidi assieme al regolare programma ».

A questo comma, il senatore Lamberti ha presentato un emendamento, accettato dal relatore e dal Governo, tendente a sostituire il comma stesso con il seguente: « Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario fino a 16 ore settimanali nei corsi collaterali e classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale ».

BANFI. Dovremmo però far in modo che risulti chiaramente che il completamento dell'orario è limitato all'insegnamento di storia dell'arte. Si potrebbero aggiungere perciò all'emendamento le parole « nella stessa materia ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento così modificato: « Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia, fino a 16 ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

Passiamo alla discussione del comma che segue, così formulato:

« Le cattedre per la prima volta disponibili per effetto della presente legge saranno assegnate con un concorso per titoli riservato ai professori abilitati all'insegnamento specifico, in servizio continuativo per detta materia almeno da tre trienni ».

Su questo comma sono stati presentati due emendamenti. Il rappresentante del Governo propone che il concorso sia per titoli ed esami, e propone inoltre di sostituire alla parola « trienni » la parola « anni ».

Il senatore Lamberti propone invece di tre trienni, due trienni, cioè sei anni.

LAMBERTI. Intervengo brevissimamente per chiarire il mio pensiero. Premetto di essere contrario al concorso per titoli ed esami; io sono favorevole al concorso solo per titoli, anche se sono molto sensibile alle considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario. Ritengo che si possa concedere questa facilitazione in compenso del mancato concorso per i ruoli speciali transitori. Ritengo poi che questo concorso debba essere riservato ai professori abilitati all'insegnamento specifico in servizio continuativo per detta materia almeno da due trienni. Le nomine per questo insegnamento si fanno per triennio; occorre sempre parlare perciò di trienni. Io stabilirei due trienni, una misura cioè che possa conciliare le esigenze dei più anziani da un lato e, dal-

l'altro di quelli meno anziani, ma provvisti di altri titoli, più apprezzabili.

PRESIDENTE. La Commissione deve allora decidere se il concorso debba essere per titoli solo o per titoli ed esami e se esso debba essere riservato ai professori in servizio da un triennio o da due trienni. Metto ai voti la proposta del Governo che il concorso sia « per titoli ed esami ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e contro prova non è approvata*).

Metto ai voti allora l'emendamento del senatore Lamberti tendente a sostituire alla parola « tre trienni » le altre « due trienni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti ora il comma di cui ho già dato lettura con la modifica testè apportata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'ultimo comma:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare il relativo bando di concorso ».

GIARDINA. Ritengo che tale comma possa essere soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta soppressiva del senatore Giardina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Riterrei opportuno, per una ragione puramente formale, di staccare l'ultima parte, che contiene una norma transitoria, e farne un articolo a se stante. Il disegno di legge risulterebbe pertanto così formulato:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)17^a SEDUTA (7 luglio 1954)

« Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia, fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale ».

Art. 2.

Le cattedre per la prima volta disponibili per effetto della presente legge saranno assegnate con un concorso per titoli riservato ai

professori abilitati all'insegnamento specifico, in servizio continuativo per detta materia almeno da due trienni.

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari